



COMUNE DI CAROLEI
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 003 DEL 27/03/2012

(Con poteri di Consiglio Comunale)

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 16,00 nella sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Demetrio **Martino** con l'assistenza del Segretario Generale Avv.Prof.ssa Antonietta Vavolizza;

RICHIAMATO il Decreto Prefettizio prot.n.18722/2011/Area 2°/EE.L.L. del 14/4/2011,acquisito al protocollo generale dell'ente in pari data al n. 2054,relativo alla sospensione del Consiglio Comunale di Carolei, con successiva nomina del Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell'Ente;

VISTO il D.P.R. del 19/09/2011, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio Comunale di Carolei ed alla nomina del Commissario Straordinario Dott. Demetrio Martino per la provvisoria gestione dell'Ente;

VISTA la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico avente ad oggetto:" IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012";

RITENUTA la necessità di adottare la proposta di deliberazione di che trattasi

VISTO i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal rispettivo Responsabile di Settore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

- 1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione, che viene allegata alla presente per formarne parte integrale e sostanziale, avente ad oggetto: " IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – (IMU) DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012";
- 3) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge ex art. 134, co. 4°, D.Lgs.n. 267/2000 (T.U.E.L.).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Avv.Prof.ssa Antonietta VAVOLIZZA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: Dott. Demetrio MARTINO

COMUNE DI CAROLEI (Cosenza)

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio on-line sul sito internet <http://www.comune.carolei.cs.it/sezione> di questo Comune a partire dal 27/04/2012 (N° 26 Albo) e vi resterà per 15 giorni consecutivi;

Carolei, 27/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Aw.Prof.ssa Antonietta Vavolizza

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2012:

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione;
 data di inizio della pubblicazione;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Carolei, 27/04/2012

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Aw.Prof.ssa Antonietta VAVOLIZZA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal giorno ___/___/___ al giorno ___/___/2012.

Carolei li ___/___/___

IL MESSO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO



IL SEGRETARIO GENERALE

Aw. Prof.ssa Antonietta VAVOLIZZA

COMUNE DI CAROLEI (Prov. di Cosenza)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 002/2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2012.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO – TRIBUTI

FORMULA la proposta di deliberazione di seguito riportata:

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 21/4/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "*disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU interessa tutti i Comuni del territorio nazionale ed è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

OSSERVATO che i presupposti del nuovo tributo sono pressoché analoghi a quelli già previsti per l'I.C.I.;
CONFERMATO che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono i proprietari o i titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili rientranti nel presupposto oggettivo;

VERIFICATO che, sono assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

ATTESO che la definizione delle diverse tipologie di immobili è mutuata dall'art. 2 del D. Lgs. 504/92, che delinea le caratteristiche di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo;

PRESO ATTO che per le aree fabbricabili, possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, viene applicata la *fictio juris* di cui all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 504/92, che consente di considerare dette aree alla stregua dei terreni agricoli, quando i suddetti soggetti passivi le utilizzano per lo svolgimento della propria attività, di cui all'art. 2135 del C.C., a titolo principale;

CONSIDERATO, tuttavia, che la novellata norma non prevede, per gli imprenditori agricoli, l'applicazione degli stessi benefici all'epoca introdotti dalle disposizioni in materia di I.C.I.;

RILEVATO altresì che, anche in ordine ai terreni agricoli, non risultano confermate le medesime agevolazioni applicabili in materia di I.C.I., che consentivano di escludere dall'assoggettamento all'IMU i piccoli appezzamenti incolti o coltivati per uso personale;

VISTO l'articolo 13, comma 2, del richiamato decreto legge 201/2011 che include, fra i presupposti oggettivi, anche l'abitazione principale e le sue pertinenze;

PRESO ATTO, tuttavia, che detti fabbricati godono di un regime agevolato, scontando un'aliquota ridotta e l'applicazione di una detrazione dell'ammontare di almeno euro 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

PRECISATO che, qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

EVIDENZIATO inoltre che, l'ammontare della detrazione di euro 200,00, sarà elevato, per gli anni 2012 e

Fabbricati di categoria C/3, C/4 e C/5 (fabbricati di tipo artigianale e altri fabbricati ad uso sportivo e balneare senza fini di lucro)	140
Fabbricati del gruppo D (esclusa la categoria D/5) che include le unità a destinazione speciale (edifici industriali e commerciali quali alberghi, capannoni) (dal 1° gennaio 2013 il coefficiente sarà aumentato a 65)	60
Banche, assicurazioni (categoria D/5)	80
Terreni agricoli condotti direttamente	110
Altri terreni agricoli	130

RIBADITO che per la determinazione della base imponibile, la rendita catastale dell'immobile soggetto a tassazione, rivalutata del 5% come sopra ricordato, dovrà essere moltiplicata per il corrispondente coefficiente, scelto sulla base della tabella sopra riportata;

RILEVATO che alla base imponibile, come sopra determinata, dovrà successivamente essere applicata l'aliquota fissata per la specifica fattispecie imponibile;

RISCONTRATO che le disposizioni legislative in materia di IMU, nella fattispecie l'articolo 8, comma 5, del D.Lgs. 23/2011 e l'articolo 13, comma 6, del D.L. 201/2011, hanno stabilito l'applicazione di un'aliquota ordinaria nella misura dello 0,76%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,30%;

OSSERVATO che alle unità immobiliari costituenti l'abitazione principale, nonché alle relative pertinenze nella misura massima in precedenza indicata, verrà invece applicata un'aliquota ridotta fissata, al successivo comma 7, dell'articolo 13 in parola, nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, in aumento o in diminuzione dello 0,20%;

EVIDENZIATO che, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, il comma 8, del medesimo articolo 13, dispone l'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura dello 0,2%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%;

CONSIDERATA la esplicita indicazione della norma di cui trattasi, che assoggetta all'IMU i fabbricati rurali, pur nella misura minima sopra indicata nell'ipotesi di uso strumentale, mentre assimila agli altri fabbricati, le unità immobiliari non aventi uso strumentale;

RILEVATO, pertanto, che i fabbricati rurali ad uso abitativo, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del Decreto Legge n. 557/1993, ove essi costituiscono abitazione principale del soggetto passivo, scontreranno l'IMU in base all'aliquota e alle detrazioni stabilite per tale fattispecie; qualora, al contrario, dette unità immobiliari non costituiscono abitazione principale, saranno assoggettati all'IMU secondo le regole ordinarie;

VISTE le modifiche apportate dalla norma in parola, in ordine all'accatastamento degli immobili ex rurali, mediante l'abrogazione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del D.L. 70/2011, volte ad assicurare un equo classamento, anche in presenza del requisito di ruralità;

RAMMENTATO che ad opera del D.L.216/2011, è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di variazione catastale dei fabbricati con requisiti di ruralità, al 31 marzo 2012;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 13, comma 11, è stabilito che il 50% del gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria alla base imponibile (0,76%), ad esclusione dell'imposta relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, alle sue pertinenze ad ai fabbricati rurali ad uso strumentale, sia attribuita allo Stato;

OSSERVATO che le eventuali riduzioni dell'aliquota ordinaria e delle detrazioni deliberate dal Comune non dovranno incidere sulla quota di imposta riservata alle casse erariali, così come determinata secondo quanto illustrato al precedente periodo;

EVIDENZIATO altresì che l'art. 13 in parola, al comma 11 dispone: *“Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente”*;

CONSIDERATO che la quota del tributo dovuto allo Stato dovrà essere versata contestualmente all'imposta municipale propria di competenza del Comune, utilizzando il modello di delega F24;

PRESO comunque atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l'ente comunale può ridurre l'aliquota ordinaria dallo 0,76% fino alla misura dello 0,40% per le seguenti fattispecie:

1. i fabbricati non produttivi di reddito fondiario, così come disciplinato dall'art. 43 del T.U.I.R.

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTI i termini di versamento del nuovo tributo che prevedono le stesse scadenze già a suo tempo dettate per l'imposta comunale sugli immobili;

RILEVATO altresì l'opportunità di applicare gli istituti deflativi offerti dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate a:

Il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D. Lgs. 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO in caso di inadempienza, che il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio;

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/97;

PROPONE DI DELIBERARE

la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. per i motivi espressi in premessa, **di approvare le tariffe di seguito riportate per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU):**

IMMOBILI	MISURA ALIQUOTA
Fabbricati, aree edificabili, terreni diversi da quelli successivi	0,76%
Altre pertinenze abitazione oltre numero legale	
Immobili strumentali professionisti ed imprese	
Immobili locati	
Immobili soggetti ricoverati presso istituti di ricovero e pertinenze	
Immobili enti soggetti IRES	
Immobili assegnati IACP e/o ATERP od a soci cooperative indivise	0,76% PIU' DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINC. E PERTINENZE
Ex casa coniugale coniuge non assegnatario	0,4% PIU' DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINC. E PERTINENZE
Abitazione principale e pertinenze	0,4% PIU' DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINC. E PERTINENZE
Fabbricati rurali strumentali	0,2%

2. DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità

COMUNE DI CAROLEI (Prov. di Cosenza)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

-----000-----

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - (Decreto Legislativo n. 267/2000 - art.49)

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ANNO 2012.

PER LA REGOLARITA' TECNICA - Servizio Economico Finanziario - Tributi

Si esprime parere favorevole
Carolei, li 12/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: Quare

PER LA REGOLARITA' CONTABILE - Servizio Economico Finanziario - Tributi

Si esprime parere favorevole
Carolei, li 12/03/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: Quare